

## *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

### **IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI**

*Prot. n. 2015/118060*

Visto l'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;

Visto il decreto direttoriale n.2012/34400/CONC del 27 luglio 2012 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Vista la convenzione di concessione n.4550 sottoscritta in data 7 novembre 2013 dalla società M & C s.r.l. di Cavanna Massimo, all'esito della gara esperita ai sensi dell'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Vista la nota prot. n. 33938 del 23 marzo 2015 con la quale l'Agenzia, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza della concessione nei confronti della Società M&C s.r.l. di Cavanna Massimo, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, lettera h) della convenzione di concessione, in base al quale l'amministrazione procede alla decadenza della concessione nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite;

Considerato che in data 3 aprile 2015 è stata presentata tramite lo studio Legale dell'Avv. Caterina Grillone una istanza, acquisita al protocollo n. 38673, di rateizzazione delle somme dovute con contestuale richiesta di un piano di rientro e di sospensione del procedimento di decadenza che l'Agenzia, con nota del 10 aprile 2015 prot.40223 ha respinto, adducendo la motivazione che, eccezion fatta per l'imposta unica, non sono previste dalla normativa altre ipotesi di rateizzazione;

Vista la nota prot.n.45183 del 23 aprile 2015 con la quale è stata comunicata la disattivazione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a far data dal 5 maggio 2015, nelle more dell'adozione del provvedimento di decadenza;

Considerato che, a fronte di un parziale saldo delle posizioni contabili e dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione della rateizzazione dell'imposta unica da parte dell'Ufficio dei

Monopoli di Genova, si è proceduto alla riattivazione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a far data dal 29 maggio 2015;

Preso atto che, con email del 3 luglio 2015, il concessionario ha manifestato l'intenzione di procrastinare ulteriormente il saldo delle posizioni contabili, stante l'impossibilità di procedere tempestivamente, tenuto conto dell'avvio delle trattative commerciali intraprese al fine di operare una cessione del ramo d'azienda e ripianare le posizioni contabili;

Considerato che in data 23 luglio 2015, nel corso dell'audizione personale richiesta dal concessionario con email del 17 luglio 2015 presso gli uffici dell'Agenzia, sono state esposte le numerose difficoltà in cui versa la società che hanno, di fatto, impedito il regolare adempimento delle obbligazioni concessorie, anche con riferimento all'adeguamento della fideiussione;

Vista la nota del 6 luglio 2015 prot. n.68689 con la quale l'Agenzia ha avviato il procedimento di decadenza per il mancato adeguamento della fideiussione, richiesto con la nota del 31 marzo 2015 prot.n. 37102, rimasta senza seguito;

Tenuto conto che in data 10 agosto 2015 è pervenuta una nota della Banca Carige Italia s.p.a., acquisita al protocollo ADM n. 79256, con la quale si conferma essere in corso di predisposizione l'istruttoria creditizia per il rilascio dell'adeguamento della fideiussione;

Considerato che con nota del 24 luglio 2015, acquisita al protocollo con numero 74352, la Società M&C s.r.l.di Cavanna Massimo chiede, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della citata convenzione l'autorizzazione alla sospensione temporanea della concessione n.4550 per due mesi a far data dal 1 agosto 2015, al fine di consentire l'espletamento delle necessarie operazioni atte ad estinguere l'esposizione debitoria residua ed a provvedere all'adeguamento della garanzia, eventualmente anche mediante cessione del ramo d'azienda come esito delle trattative in corso;

Considerato che, in accoglimento della sopracitata istanza, con successiva comunicazione è stata disposta la disattivazione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a far data dal 1 agosto 2015, nelle more dell'adozione del provvedimento di decadenza a conclusione dei procedimenti avviati;

Preso atto che non è pervenuto, entro il termine stabilito, l'adeguamento di garanzia richiesto, né la completa regolarizzazione contabile, e la trattativa finalizzata alla cessione di ramo d'azienda non ha avuto esito positivo;

## DISPONE

per i motivi indicati in premessa, a far data dal 14 dicembre 2015 la decadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettere g) ed h), della convenzione di concessione n. 4550 per l'affidamento dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipulata con la Società M&C s.r.l. di Cavanna Massimo, con sede legale in Genova, Via Travi,43/45.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361,



della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.

Roma, 11 dicembre 2015

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

Roberto FANELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

Dell'art.3, comma2, D.Lgs. 39/1993